

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 880**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DE ANGELIS, ALLEGRINI, BATTAGLIA  
Antonio, CURSI, DIVELLA, MANTOVANO, MORSELLI,  
MUGNAI, PONTONE, RAMPONI, SAIA, SAPORITO, SELVA e  
VALENTINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2006**

---

**Norme per la tutela e la valorizzazione della rete «tratturale»  
dell’Abruzzo, del Molise e della Puglia**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge punta a valorizzare e a tutelare - coordinando l'azione degli enti locali - la rete tratturale, una realtà sociale, economica e culturale dell'Abruzzo, del Molise e della Puglia non a caso classificata, negli anni '80, tra i monumenti nazionali sottoposti a tutela con la motivazione che essa riveste «notevole interesse per l'archeologia, per la storia politica, militare ed economica, sociale e culturale delle regioni interessate». I tratturi sono il luogo fisico sul quale una completa stratigrafia socio-storico-economica si manifesta nella misura più evidente, testimoniando le varie identità culturali e gli elementi architettonici ed archeologici che coinvolgono il paesaggio, e costituiscono un monumento naturale che si snoda per centinaia di chilometri, su un percorso largo circa 110 metri. Il recupero degli edifici significativi ubicati lungo il tratturo e la successiva realizzazione di centri di documentazione rappresentano un tassello importante nella cultura regionale e nazionale, che però è solo l'inizio di un percorso che occorre potenziare e integrare. Dinanzi allo spostamento periodico di una considerevole massa umana, come accade nella transumanza, si impongono alcune considerazioni relative al tipo di rapporto che si poté determinare nel corso dei secoli fra i transumanti e gli stanziali, o più esattamente fra i pastori provenienti essenzialmente dall'area abruzzese-molisana e gli agricoltori occupanti il Tavoliere. Del resto, se la peculiare attività del pastore - nomade all'interno di una civiltà stanziale - già lo isola in parte dal suo mondo originario, facendogli assumere comportamenti specifici nel suo rapporto con l'ambiente (costituito dalle zone montuose non coltivabili), tanto più lo tiene lontano

da una realtà contadina che gli è estranea. Il che si traduce nella persistenza delle sue tradizioni e dei modi di vita, legati alle esigenze degli animali e non certo dei campi. Già in epoca preistorica, i tratturi erano lunghe vie battute dagli armenti e dalle greggi nelle loro trasmissioni periodiche primaverili e autunnali. Il nome tratturo comparve per la prima volta durante gli ultimi secoli dell'Impero Romano; nel 1155 i tratturi furono dichiarati beni demaniali, ma fu soprattutto sotto la dominazione aragonese che essi acquistarono grande importanza perché, in questo periodo, ne vennero disegnati i tracciati, stabiliti i limiti e codificati gli usi. Con l'unità d'Italia i tratturi principali furono assimilati alle strade nazionali e protetti (come, ad esempio, quelli di L'Aquila-Foggia, Celano-Foggia, Castel di Sangro-Lucera, Pescasseroli-Candela), mentre gli altri, a poco a poco, subirono l'invasione dell'agricoltura. Nel periodo di maggiore sviluppo, la rete viaria tratturale si estendeva da L'Aquila a Taranto, dalla costa adriatica alle falde del Matese, con uno sviluppo complessivo che superava i 3.000 chilometri. I tratturi furono strade particolari: disposti come i meridiani (tratturi) e i paralleli (tratturelli e bracci), essi formarono una rete viaria a maglie strette che copriva in modo equilibrato e uniforme tutto il territorio. Oggi, non più utilizzati come vie di comunicazione di persone, animali e merci, i tratturi sono diventati dei musei all'aperto, in cui è possibile ammirare la stratificazione prodotta nel tempo dal susseguirsi di numerose civiltà, e che costituiscono preziose testimonianze storiche e culturali. La transumanza è stato un fenomeno ampio e complesso che ha rappresentato il sistema innervante dell'Appennino, il simbolo dell'equilibrio di un territorio:

troppo a lungo, però, questo fenomeno è rimasto inglobato nel sapere di pochi esperti e nel ricordo offuscato di chi ha vissuto in prima persona la realtà della transumanza, attiva fino a circa 40 anni fa. Diretta conseguenza di questa situazione è stata l'immagine diffusa di queste regioni come terre povere, legate essenzialmente all'economia pastorale e alla pecora, emblemi di una vita fatta di stenti e di sacrifici; questo retaggio, ormai in fase di superamento, ha qualificato Abruzzo, Molise e Puglia in termini spesso

negativi, riducendo e banalizzando il mondo della pastorizia, negando i suoi valori culturali e le sue radici nella storia dell'uomo. L'obiettivo del disegno di legge che si propone, che va ad integrarsi con le normative regionali, è quello di valorizzare le valenze positive di questa eredità storico-culturale, posizionando questi territori nel settore turistico e valorizzando, in una veste nuova, le tracce indelebili sul territorio connesse all'economia pastorale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Lo Stato, nell'ambito delle finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale, artistico e paesaggistico e di promozione dello sviluppo socio-economico del Paese, riconosce l'antico percorso del Tratturo Magno quale risorsa culturale ed ambientale di notevole interesse pubblico. A tale scopo, e anche al fine di aumentare l'efficacia degli interventi già effettuati, lo Stato promuove la tutela, la valorizzazione e il recupero del Tratturo Magno come opportunità per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente nelle aree interessate, attraverso interventi di risanamento, rivalutazione, manutenzione e promozione del patrimonio storico-culturale, spirituale e ambientale, nonché di riqualificazione del patrimonio ricettivo esistente, anche mediante opportune azioni di promozione turistica e di *marketing* territoriale.

2. Ai fini della presente legge è denominato «Tratturo Magno» la grande direttrice viaria che, per oltre mille anni, ha costituito la principale via di comunicazione tra l'Abruzzo, il Molise e la Puglia.

3. La presente legge si applica ai tratti di strade italiane lungo le quattro diramazioni più significative:

a) Foggia - San Severo - Costa adriatica sino a Vasto - Lanciano - Forca di Penne - Fiume Aterno - L'Aquila (chilometri 240,527);

b) Foggia - Lucera - Valle del Biferno e del Trigno - Rivisondoli - Roccarasi - Cinquemiglia - Sulmona - Raiano - Goriano Sicoli - Forca Caruso - Collarmele - Celano (chilometri 207);

c) Lucera – Campobasso – Carovilli –  
Roccasicura – Castel di Sangro;

d) Candela – Isernia – Castel di Sangro  
– Pescasseroli.

## Art. 2.

1. Lo Stato riconosce come meritevoli di finanziamento, in quanto idonei a garantire la valorizzazione economica, sociale, culturale e ambientale dell'area territoriale interessata dal Tratturo Magno, i seguenti interventi:

a) restauro scientifico e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico di proprietà pubblica e privata, anche ai fini di tutela del paesaggio e di ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione;

b) manutenzione, conservazione, perfezionamento della sicurezza, incremento delle possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico, spirituale, artistico od ambientale esistenti sul territorio interessato dall'antico tracciato, di proprietà di enti pubblici e di privati, anche se già oggetto di intervento, pur parziale, e già inseriti in un circuito turistico e culturale legato al Tratturo Magno;

c) manutenzione, recupero e ricostruzione, anche in forma ciclabile o carrabile, di tratte di percorso dell'antico tracciato, anche in connessione con le infrastrutture per la mobilità già esistenti, al fine di favorirne e migliorarne la percorribilità a fini escursionistici;

d) miglioramento della ricettività turistica, con priorità agli interventi di completamento e manutenzione di strutture già esistenti e funzionanti;

e) tutela e salvaguardia dell'ambiente, anche mediante interventi di ripristino del paesaggio che prevedano la valorizzazione di tratti di paesaggi storici, l'inserimento di appropriati apparati di vegetazione utili alla riconoscibilità del percorso, la ricomposi-

zione dell'intorno delle emergenze architettoniche e storico-testimoniali a questo connesse e il recupero di aree degradate collegate al tratturo o alla viabilità ad esso afferente capaci di completare e perfezionare, in modo significativo, interventi, già realizzati, di carattere storico-architettonico;

f) manutenzione e promozione della sentieristica lungo l'itinerario, anche attraverso l'installazione di cartellonistica e segnaletica;

g) attività di informazione, comunicazione, anche attraverso la produzione di materiale cinematografico e multimediale, e promozione del prodotto turistico-culturale ed ambientale rappresentato dalla transumanza;

h) attività di formazione, ricerca e documentazione sul tema della transumanza promosse dal mondo della scuola e dell'università, anche attraverso *stage* e scambi tra istituzioni formative delle diverse regioni coinvolte.

### Art. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per la ricerca e la valorizzazione del fenomeno della transumanza, di seguito denominato «fondo», finalizzato alla concessione di contributi ai progetti di iniziativa di comuni, province e regioni volti al perseguimento delle finalità della presente legge. A decorrere dall'anno 2006, al fondo è attribuito un finanziamento di 2,5 milioni di euro in ragione d'anno.

2. Il fondo è amministrato da una apposita commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'università e della ricerca, nonché da un rappresentante di ciascuna delle regioni Abruzzo, Molise e Puglia. En-

tro due mesi dalla sua costituzione, la predetta commissione adotta il proprio regolamento di organizzazione interno e il regolamento contenente i criteri per l'attribuzione dei contributi previsti dalla presente legge.

#### Art. 4.

1. Gli enti locali, singolarmente o associandosi fra loro, predispongono, anche in partenariato e collaborazione con i privati e con le realtà economico-produttive del territorio, progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2.

2. Ciascuna regione individua le proposte e le priorità a livello regionale e redige annualmente, sentito il parere della commissione regionale per la valorizzazione dei beni e delle attività culturali istituita ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, una graduatoria degli interventi previsti sul proprio territorio, da trasmettere entro il 10 febbraio di ogni anno alla commissione di cui all'articolo 3, che forma la graduatoria complessiva e stabilisce l'entità dei relativi finanziamenti.

3. I progetti interregionali sono presentati dalla regione che risulta al primo posto nella graduatoria complessiva di cui al comma 2 direttamente alla commissione di cui all'articolo 3.

4. I progetti possono essere finanziati per un importo non superiore al 70 per cento del totale.

#### Art. 5.

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate possono stipulare, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, un apposito accordo di pro-

gramma quadro per la definizione del programma esecutivo degli interventi, nei modi e con le procedure previste dall'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

#### Art. 6.

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge le amministrazioni competenti possono avvalersi della collaborazione delle università e degli istituti di ricerca, oltre che delle associazioni di volontariato presenti sul territorio che esprimono una volontà diffusa di tutela dei beni culturali ed ambientali, favorendone la completa fruizione anche ai fini della eliminazione delle barriere architettoniche.

#### Art. 7.

1. Per le iniziative di comunicazione, informazione, promozione e pubblicità degli interventi sul territorio oggetto della presente legge è utilizzato uno specifico logo, da definire a cura della commissione di cui all'articolo 3, comma 2, previa autorizzazione da parte della stessa.

#### Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.